

# COMUNE DI ORNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 Del 29/05/2024\_

# INDICE

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Art. 2 - Campi di applicazione

Art. 3 - Quota incentivante

Art. 4 - Gruppo di lavoro

Art. 5 - Limite soggettivo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 7 - Stazione unica appaltante

Art. 8 - Quota innovazione

## CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 - Graduazione della misura incentivante

Art. 10 - Disciplina delle varianti

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro (lavori)

## CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 - Graduazione della misura incentivante

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro (servizi e forniture)

## CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 14 - Principi in materia di valutazione

Art. 15 - Attività articolate e singole

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 17 - Riduzione degli incentivi

Art. 18 - Liquidazione degli incentivi

Art. 19 - Informazione e confronto

Art. 20 - Disposizioni finali

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36 del 31/3/2023 Codice dei contratti pubblici e si applica nel caso di appalti di lavori, di servizi e di forniture.
2. L'attribuzione degli incentivi economici alle funzioni tecniche ha lo scopo di stimolare e valorizzare le professionalità interne all'amministrazione e contenere il ricorso a professionisti esterni.
3. L'individuazione dei dipendenti a cui affidare le attività incentivabili deve, il più possibile, uniformarsi ai criteri della rotazione, del coinvolgimento di tutto il personale disponibile e le pari opportunità di genere nel lavoro, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di lavori, servizi e forniture.
4. Esso trova applicazione per le attività compiute, nell'ambito di affidamenti di lavori servizi e forniture successivi al primo luglio 2023, avviate dal giorno 01.07.2023 dal personale dell'Ente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DL 24 febbraio 2023 n. 13 limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, per il quale non si applica la presente disciplina.

### Art. 2 - Campi di applicazione

1. Gli oneri relativi agli incentivi alle funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di ogni lavoro, servizio e fornitura.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. Gli incentivi alle funzioni tecniche, laddove previsti, devono essere riportati nel quadro economico dell'intervento da realizzare.
4. Gli incentivi alle funzioni tecniche nel caso di procedure che prevedono forme di partenariato pubblico-privato secondo la vigente disciplina in materia di contratti pubblici, devono essere previamente determinati, indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.
5. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono così ripartiti:
  - incentivi: calcolati nella misura dell'80% sono destinati direttamente al personale che partecipa alla realizzazione di ogni singola opera o lavoro, servizio o fornitura;
  - innovazione: calcolati nella misura del 20%, sono destinati all'acquisto di beni e tecnologie funzionali all'innovazione della struttura tecnica e alla digitalizzazione.
6. Le funzioni tecniche incentivate sono quelle elencate nell'allegato I.10-Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure del Codice, quali:

Funzioni tecniche	Riferimenti nel Codice
programmazione della spesa per investimenti	art. 37 del Codice e allegato I.5)
RUP responsabile unico del progetto (fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice)	art. 15 del Codice e allegato I.2

collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	art. 15 del Codice e allegato I.2
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali DOCFAP	art. 2 dell'allegato I.7 del Codice
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	art. 6 dell'allegato I.7 del Codice
redazione del progetto esecutivo	art. 22 dell'allegato I.7 del Codice
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	
verifica del progetto ai fini della sua validazione	artt.34-44 dell'allegato I.7
predisposizione dei documenti di gara	artt. 62-64 del Codice e allegato II.4
direzione dei lavori	art. 114 del Codice e allegato II.14
ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	art. 114 del Codice e allegato II.14
direzione dell'esecuzione	art. 31 dell'allegato II.14
collaboratori del direttore dell'esecuzione	art. 31 dell'allegato II.14
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
collaudo tecnico-amministrativo - lavori -	art. 116 del Codice e art. 13 dell'allegato II.4
regolare esecuzione	art. 28 dell'allegato II.14
verifica di conformità - servizi e forniture -	art. 116 del Codice e art. 36 dell'allegato II.14
collaudo statico	Art. 30 dell'allegato II.14

7. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, comma 1 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

#### Art. 3 - Quota incentivante

1. La quota dell'80% calcolata sull'ammontare degli oneri relativi agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art 45 comma 3 del Codice è destinata al personale dipendente e riferita alla singola procedura di affidamento.
2. Gli incentivi per le attività tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente, nelle modalità stabilite dal presente Regolamento.

#### Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile di Settore/Segretario Comunale individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. La partecipazione al gruppo di lavoro è aperta anche al personale dipendente a tempo determinato dell'amministrazione, che può quindi accedere agli incentivi per le funzioni tecniche.
3. Il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, per ogni procedura di affidamento e per tutte le figure coinvolte - compresi i collaboratori - deve individuare il ruolo e le attività tecniche assegnate, le fasi di esecuzione (programmazione/progettazione/affidamento ed esecuzione) e il loro peso

percentuale sull'ammontare dell'incentivo riconosciuto, i tempi di realizzazione e la ripartizione degli incentivi tra i dipendenti del gruppo di lavoro.

4. La ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata combinando il livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta al contributo apportato da ciascun componente, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle riportate nei successivi Capi II e III.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e dei compiti assegnati.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro sono apportate dal soggetto competente con specifico provvedimento, dove si dà conto delle esigenze sopraggiunte e delle fasi già espletate dai soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti del gruppo di lavoro.
7. In sede di rendicontazione, eventuali modifiche alla ripartizione degli incentivi devono essere motivate e riportate nella apposita scheda riferita a ciascun lavoro, servizio o fornitura, nelle modalità indicate al successivo art. 19.
8. Non possono far parte dei gruppi di lavoro i dipendenti condannati per reati di cui all'art. 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici del D.lgs. n. 165/2001.
9. Non possono far parte dei gruppi di lavoro i dipendenti in condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 del Codice.
10. Al Responsabile competente/Segretario Comunale spetta il compito di accertare l'insussistenza delle situazioni di cui ai precedenti commi 8 e 9, tramite dichiarazione sostitutiva prodotta dal dipendente componente del gruppo di lavoro (DPR 445/2000), da acquisire preliminarmente al provvedimento di nomina.
11. I dipendenti che svolgono attività di acquisizione di lavori, forniture e servizi devono rispettare il Piano integrato di attività e organizzazione (art. 6, commi da 1 a 4, del D.lgs. 80 del 9/6/2021, convertito, con modificazioni, in l.n. 113 del 6/8/2021), sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione, sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente, adottato dall'amministrazione comunale.

#### Art. 5 - Limite soggettivo

1. L'ammontare degli incentivi maturati da ciascun dipendente comunale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni e a prescindere dalla data di pagamento, non deve superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
2. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice, nel caso in cui l'amministrazione comunale adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa della procedura, previsti dal Codice, la soglia indicata nel precedente comma è aumentato del 15%.
3. Per ciascun dipendente, la quota eccedente la soglia di cui ai precedenti commi va a comporre la quota innovazione, di cui al successivo art. 8.

#### Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Le attività escluse dagli incentivi alle funzioni tecniche sono:
  - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata e le valutazioni anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b. i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila);
  - c. gli acquisti di beni e i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila);
  - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, termini dell'art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari);
  - e. i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In

particolare, a titolo esemplificativo, l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

#### Art. 7 - Stazione unica appaltante

1. In applicazione della Convenzione per la gestione delle attività della stazione unica appaltante della Provincia di Monza e della Brianza e della Città metropolitana di Milano sottoscritta dall'amministrazione comunale, sono assegnate alla stessa SUA, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, tutte le procedure di affidamento richieste dal Comune, anche sotto soglia comunitaria, a eccezione degli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice.
2. La suddivisione delle attività dei servizi e delle competenze tra le strutture tecniche comunali e la SUA, nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sono rimandate alla Convenzione.
3. Il Comune riconosce per i compiti svolti dal personale della SUA, nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, una quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 45 comma 2 del Codice dei Contratti nella misura di un quinto dell'80% dell'incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara.
4. L'adesione da parte dell'Amministrazione Comunale alla Convenzione non comporta l'obbligo di ricorrere esclusivamente alla SUA per ogni procedura di acquisizione, potendo il Comune ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla normativa vigente (art. 16 della Convenzione).

#### Art. 8 - Quota innovazione

1. La quota del 20% calcolata sull'ammontare degli oneri relativi agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art 45 comma 3 del Codice è destinata all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
2. Le risorse derivanti dalla quota innovazione sono allocate dai documenti di programmazione e pianificazione dell'amministrazione e destinate:
  - a. alla modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - c. all'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - d. alla digitalizzazione delle attività della pubblica amministrazione.
3. La quota innovazione del 20% è incrementata:
  - a. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5 c. 3;
  - b. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del soggetto competente di cui all'art. 19;
  - c. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
4. In ogni caso una quota parte delle risorse di cui sopra è utilizzata per:
  - a. le attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## CAPO II - INCENTIVI PER LAVORI

### Art. 9 - Graduazione della misura incentivante

1. Gli oneri relativi agli incentivi alle funzioni tecniche, calcolati sull'importo posto a base della procedura di affidamento, al netto dell'IVA e senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, sono graduati nelle percentuali corrispondenti alle soglie indicate in tabella.

Importo lavori	Percentuale (%)
Da € 40.000,00 e fino a € 1.000.000,00	2%
da € 1.000.001,00 fino a soglia di rilevanza europea	1,8%
oltre soglia di rilevanza europea	1,6%

### Art. 10 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie.
2. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.
3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

### Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo nel gruppo di lavoro (lavori)

1. Nel caso di lavori, i coefficienti di ripartizione degli incentivi per attività tecniche sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, con le percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecniche (lavori)	Quote percentuali applicate sulla quota incentivante (80%)
Programmazione della spesa per investimenti	4%
Responsabile unico del progetto - RUP	31%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	20%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2%
Redazione del progetto esecutivo	2%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara fino alla proposta	20%

di aggiudicazione (SUA)	
Direzione lavori	6%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	2%
Certificato di regolare esecuzione	2%
	100%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
- Non sono in ogni caso riconoscibili le percentuali/attività per le quali l'Ente provvede con incarichi esterni. Tali risorse vanno a incrementare la quota innovazione.

### CAPO III - INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

#### Art. 12 - Graduazione della misura incentivante

- La disciplina dell'incentivazione si applica alle procedure di servizi e forniture solo nel caso sia nominato il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice.
- Ai sensi dell'Allegato II.14, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP, ad eccezione dei contratti aventi come oggetto servizi e forniture di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, così come individuati dall'art. 32 comma 2 dello stesso Allegato II.4.
- Ferma restando l'individuazione di cui all'art. 32 comma 2 Allegato II.4, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a € 500.000,00, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
- Gli oneri relativi agli incentivi alle funzioni tecniche, calcolati sull'importo posto a base della procedura di affidamento, al netto dell'IVA e senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, sono graduati nelle percentuali corrispondenti alle soglie indicate in tabella.

Importo servizi e forniture	Percentuale (%)
Da € 40.000,00 e fino a soglia di rilevanza europea	2%
oltre soglia di rilevanza europea	1,8%

#### Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro (servizi e forniture)

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche di servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Funzioni tecniche (servizi e forniture)	Quote percentuali applicate sulla quota incentivante (80%)
---	--

Programmazione della spesa per investimenti	3 %
Responsabile unico del progetto - RUP	30%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	20%
Redazione del progetto (livello unico) - Capitolato speciale d'appalto	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Predisposizione dei documenti di gara fino alla proposta di aggiudicazione (SUA)	20%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Verifica di conformità	3%
Certificato di regolare esecuzione	2%
	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
4. Non sono in ogni caso riconoscibili le percentuali/attività per le quali l'Ente provvede con incarichi esterni. Tali risorse vanno a incrementare la quota innovazione.

#### CAPO IV - NORME COMUNI

##### Art. 14 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni componente del gruppo di lavoro secondo le quote indicate nella tabella di ripartizione delle attività da svolgere.
2. Ai fini della attribuzione dell'incentivo a conclusione delle attività, il Responsabile competente /Segretario Comunale tiene conto:
  - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - c. della competenza e delle professionalità dimostrate;
  - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
3. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
4. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile competente/Segretario Comunale è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
5. In ogni caso, i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.
6. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività, le decisioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono assunte,

dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al sindaco, al segretario comunale, al responsabile del personale e all'organismo indipendente di valutazione/nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

#### Art. 15 - Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore:
  - a. verifica preventiva della progettazione da parte del RUP (art. 42 del Codice);
  - b. verifica di conformità per forniture e servizi da parte del RUP (art. 116 del Codice);
  - c. funzioni di direttore dell'esecuzione dei contratti da parte del RUP (art. 114 del Codice);
  - d. verifica di conformità per forniture e servizi da parte del direttore dell'esecuzione (art. 116, Codice).

#### Art. 17 - Riduzione degli incentivi

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione dei documenti di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo - depurato del ribasso d'asta offerto - e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120 comma 1 del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione dei documenti di gara, ai dipendenti incaricati di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di

responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella.

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	% riduzione
1 - Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

#### Art. 18 - Liquidazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice, la liquidazione degli incentivi economici per ciascun componente del gruppo di lavoro è effettuata dal Responsabile competente/Segretario Comunale, sentito il RUP, accertando le attività effettivamente svolte dal gruppo di lavoro e i relativi tempi di esecuzione, attestati nelle apposite schede di rendicontazione riferite al singolo componente, ripartite per opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Le attività del RUP e dei suoi collaboratori sono liquidate con le seguenti modalità:
  - a. 50% ad avvenuta aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture;
  - b. 50% (saldo) ad avvenuta approvazione del collaudo o verifica di conformità, di cui all'art. 116 del Codice.
3. Le altre attività previste all'art. 11 (lavori) e all'art. 13 (servizi e forniture) sono liquidate, per quanto maturato da ciascun dipendente appositamente individuato nel gruppo di lavoro, annualmente, dopo il termine dell'esercizio di competenza dell'attività svolta.
4. Nel caso di esecuzione di lavori, servizi o forniture prolungate e superiori all'anno è possibile riconoscere la remunerazione in più fasi successive, sempre commisurate alle attività effettivamente svolte del corso dell'anno di riferimento.
5. La scheda di rendicontazione (facsimile allegato) ripartita per lavoro, servizio o fornitura, contiene almeno:
  - a. l'attività assegnata al singolo dipendente;
  - b. la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - c. i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - d. l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
6. La scheda di rendicontazione è controfirmata dal dipendente interessato.
7. Il Responsabile del Settore competente, a conclusione del procedimento di accertamento delle attività svolte, entro 30 giorni dalla accettazione da parte del singolo dipendente provvede alla liquidazione.
8. Nel caso in cui il Responsabile del Settore) sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività o prestazioni riferite al singolo affidamento di lavori, servizi o forniture, i provvedimenti, le verifiche, gli accertamenti e la liquidazione sono posti in capo al Segretario Comunale.

#### Art. 19 - Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla rappresentanza sindacale unitaria e alle organizzazioni sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 358 del 18/7/2013.

## Art. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina in materia.